



Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Settore Edilizia – Datore di Lavoro
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 393 - 632
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta finalizzata alla stipula di Accordo Quadro di durata triennale, con un solo pertaore, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

“Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento negli edifici adibiti a istituti scolastici e caserme VV.F. di competenza della Provincia di Cosenza. Annualità 2022/2025 – Area 1-2-3-4-5-6-7-8_ Totale Lotti: 8”

Cod. tornata di gara: TOR22SUA017

PREMESSA

Il presente Bando_Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

Gli appalti in oggetto sono stati disposti dal **Settore Edilizia-Datore di lavoro**, in esecuzione della Determinazione a contrarre **n. 2022001094 del 21/06/2022**, e i relativi affidamenti avverranno mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss-mm.ii.

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, avente sede legale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, e concerne la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico (art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria e pronto interventi che si renderanno necessari nell'arco temporale di tre anni relativamente agli edifici scolastici e caserme VV.F. di competenza della Provincia di Cosenza, il cui elenco è allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

La SUA.CS ha predisposto gli atti di gara e approvato lo schema del presente bando_disciplinare con Determina dirigenziale n. 2022001332 del 28/07/2022 e la stessa si avvarrà della cd. **“inversione procedimentale”** di cui all'art 133, comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 32/2019, conv. con mod. dalla Legge 55/2019), esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sul possesso dei requisiti e sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs 50/2016 avverrà principalmente in capo alla prima in graduatoria di ciascuna gara.

La gara è suddivisa in n. 8 (otto) aree territoriali geografiche omogenee (di seguito denominate “LOTTI”) da aggiudicare separatamente e segnatamente:

1) AREA 1 - LOTTO 1 - Cod. gara: 22SUA017.1

CIG: 91346843B4 - CUP: F81J22000010003 Importo: € 360,000,00, di cui indicativamente € 19.500,00 per oneri di sicurezza;

2) AREA 2 - LOTTO 2 - Cod. gara: 22SUA017.2

CIG 913476675E – CUP: F21J22000010003 – Importo: € 279.000,00 di cui indicativamente € 18.000,00 per oneri di sicurezza;

3) AREA 3 - LOTTO 3 - Cod. gara: 22SUA017.3

CIG 91347981C8 – CUP F51J22000060003 - Importo: € 315.000,00 di cui indicativamente € 18.900,00 per oneri di sicurezza;

4) AREA 4 - LOTTO 4 – Cod. gara: 22SUA017.4

CIG 9134815FCB - CUP F11J22000000003 – Importo: € 285.000,00 di cui indicativamente € 18.000,00 per oneri di sicurezza;

5) AREA 5 - LOTTO 5 - Cod. gara: 22SUA017.5

CIG 91348447BC - CUP F31J22000020003 – Importo: € 285.000,00 di cui indicativamente € 18.000,00 per oneri di sicurezza;

6) AREA 6 - LOTTO 6 - Cod. gara: 22SUA017.6

CIG 9134865910 - CUP: F11J22000010003 - Importo: € 255.000,00 di cui indicativamente € 18.000,00 per oneri di sicurezza;

7) AREA 7 - LOTTO 7 – Cod. gara: 22SUA017.7

CIG: 91348848BE - CUP: F31J22000030003 – Importo: € 216.000,00 di cui indicativamente € 16.500,00 per oneri di sicurezza

8) AREA 8 - LOTTO 8 - Cod. gara: 22SUA017.8

CIG:91349016C6 – CUP: F91J22000040003 - Importo: € 240.000,00 di cui indicativamente € 16.500,00 per oneri di sicurezza

I SOGGETTI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PRESCRITTI PER I SINGOLI LOTTI, POSSONO CONCORRERE INDISTINTAMENTE A TUTTE LE OTTO GARE, MA DIVENIRE AGGIUDICATARI DI UN UNICO APPALTO.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it> .

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando/Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico.

Il Bando/Disciplinare di gara è pubblicato:

- 1) sul profilo di committente <http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio/>
- 2) sull'Osservatorio Regionale e Piattaforma ANAC;
- 3) sul portale istituzionale della Provincia all'indirizzo:
<https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'ing. **Emilio Iantorno**.

Ai fini del presente Bando/Disciplinare si intende per **“Codice”** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **“Codice dei contratti pubblici”**, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge di conversione n. 55, 14 Giugno 2019 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108, e per **“Regolamento”** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [[Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori](#) - [Guida per la presentazione di un'offerta telematica](#)].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.provincia.cs.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e

disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali ([Portale gare d'appalto](#)) [Istruzioni e manuali \(provincia.cs.it\)](#) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un SA browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La **documentazione di gara** comprende:

- 1) Progetto definitivo, con i contenuti ivi previsti e approvati con Disposizioni Presidenziali nn.° 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48 del 06/06/2022, comprensivo dei seguenti documenti, ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis:
 - relazione tecnica;
 - elenco prezzi manutenzione;
- 2) Bando_Disciplinare di gara
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto
- 4) Schema di contratto;
- 5) Modulistica di gara

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma disponibile all'indirizzo:

<https://gare.provincia.cs.it> e sul sito internet: www.provincia.cs.it

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; **avvengono attraverso la Piattaforma.**

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui all'articolo 21; j) richiesta di sopralluogo (non obbligatorio); k) eventuali rinnovi contrattuali **avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, REVISIONE DEI PREZZI, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno realizzati presso gli edifici adibiti ad istituti scolastici e a Caserme dei VV. F. ricadenti nelle zone come da elenco allegato al Capitolato Speciale d'Appalto;

N°	ZONA	COMUNI
1	AREA 1 – EX COSENZA SUD	COSENZA
2	AREA 2 – EX COSENZA NORD	COSENZA – CASTROLIBERO - RENDE MONTALTO UFFUGO - TORANO CASTELLO
3	AREA 3 – EX POLLINO	CASTROVILLARI – LUNGRO - MORMANNO-ROGGIANO GRAVINA - SAN. MARCO ARGENTANO - SPEZZANO ALBANESE - FAGNANO C. - SANT'AGATA D'ESARO
4	AREA 4 – EX SILA/PRESILA	ACRI – BISIGNANO – LUZZI -S.GIOVANNI IN FIORE – ROGLIANO – SCIGLIANO -
5	AREA 5 – EX BASSO IONIO	CARIATI – CROSIA – ROSSANO- BOCCHIGLIERO — LONGOBUCCO -
6	AREA 6 – EX ALTO IONIO	CASSANO ALLO JONIO - CORIGLIANOCALABRO – ORIOLO - SAN DEMETRIO CORONE - TREBISACCE
7	AREA 7 – EX ALTO TIRRENO	ACQUAPPESA – BELVEDEREMARITTIMO – CETRARO – DIAMANTE- PRAIA A MARE - SCALEA
8	AREA 8 – EX BASSO TIRRENO	AMANTEA – FUSCALDO – PAOLA-

L'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, al netto del ribasso offerto è quello indicato nel seguente prospetto relativo alle singole AREE E LOTTI.

LAVORAZIONI: Categoria prevalente OG1 – Classifica (vedi prospetto)

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

Lavorazione	Categoria **	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€) *	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
LOTTO- AREA 1	OG1	2°	si	€ 360.000,00	100	Prevalente	50%
LOTTO- AREA 2	OG1	2°	si	€ 279.000,00	100	Prevalente	50%
LOTTO- AREA 3	OG1	2°	si	€ 315.000,00	100	Prevalente	50%
LOTTO- AREA 4	OG1	2°	si	€ 285.000,00	100	Prevalente	50%
LOTTO- AREA 5	OG1	2°	si	€ 285.000,00	100	Prevalente	50%
LOTTO- AREA 6	OG1	1°	si	€ 255.000,00	100	Prevalente	50%
LOTTO- AREA 7	OG1	1°	si	€ 216.000,00	100	Prevalente	50%
LOTTO- AREA 8	OG1	1°	si	€ 240.000,00	100	Prevalente	50%
*Gli importi sono comprensivi degli oneri di sicurezza							
** Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni riconducibili alla categoria specialistica OS3 che per la loro limitata incidenza (inferiore al 10%) non sono riportate nella declaratoria ai fini della qualificazione. (IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE)							

L'importo a base contrattuale del singolo contratto applicativo è determinato al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, relativo all'esecuzione dei lavori a misura (art. 4 del C.S.A.).

Si precisa che gli importi suindicati rappresentano un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Trattandosi di accordo quadro, l'importo del costo del personale di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato stimato tenendo conto del costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il contratto sarà stipulato a "misura" e valutato con i prezzi unitari previsti per l'esecuzione dell'appalto. Il **ribasso percentuale** offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco e nel prezzario regionale 2021.

E' prevista la immediata Esecuzione dei Lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, in pendenza della stipula del contratto, nonché si prevede la facoltà di avvalersi della procedura di consegna lavori

frazionata e parziale, come specificato altresì dall'art. 8, co. 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all' articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

REVISIONE DEI PREZZI

Come disposto dall'art. 29 del Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, con modificazioni, *“ in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a),quarto periodo, del D, Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al **cinque per cento** rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il **cinque per cento** e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”*.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI

4.1 DURATA

L'accordo quadro, conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avrà la durata pari a 36 mesi, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, e, comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare tale durata secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.

4.2 OPZIONI

Modifiche dell'accordo quadro L'accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice relativamente al quinto d'obbligo.

Opzione di proroga tecnica La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente tornata in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla singola gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla singola gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla singola gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla singola gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni gara. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altre gare da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese.

***Nota bene.** I concorrenti che presentano offerta per più gare possono partecipare per gare diverse, nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni gara. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.*

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo SA con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo SA, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo SA potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo SA con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo SA, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo SA potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo SA privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo SA, oppure se l'organo SA è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma SA, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo SA con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo SA privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo SA, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (Il riferimento agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata **dall'art. 2, l. 55/2019**).

Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna

associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (**impresa cooptata**), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

Art. 6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI LOTTI

6.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. **80** del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** (Mod. A.2) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ EC. E FINANZIARIA E di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(Nel caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ed in particolare:

- **Lotti dal n°1 al n° 5 - Categoria OG1 cl.II**
- **Lotti dal n°6 al n°8 – categoria OG1 cl. I**

(Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea): si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo 50/16 modificato dal D.Lgs. n°56 del 19/04/2017 .

La comprova del requisito è fornita mediante l'adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell'apposita banca dati ANAC;

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo SA nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con le precisazioni di seguito indicate:

a) Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorperate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Art.7 AVVALIMENTO

(nel caso di avvalimento compilare il Mod. 2 – e Parte II sezione C del DGUE)

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla singola gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro i giorni indicati decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art.8 SUBAPPALTO

Si applica la disciplina di cui all'art.105, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, ribadendo che, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. **Il concorrente, pertanto, deve necessariamente eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% delle lavorazioni stesse.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c), il concorrente indica all'atto dell'offerta, le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo: **nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Mod. 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (**white list**) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore e fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

I soggetti giuridici partecipanti alla presente procedura dovranno costituire, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia provvisoria pari al **2%** dell'importo posto a base di gara relativo al/i LOTTO/I al/i quale/i intendono partecipare. Nell'ipotesi in cui un concorrente partecipi a più di un LOTTO, in considerazione del vincolo all'aggiudicazione di un unico LOTTO, potrà essere presentata una sola garanzia provvisoria;

Nota Bene: I concorrenti che partecipano a più lotti, potranno presentare un'unica cauzione provvisoria, prendendo come riferimento l'importo più elevato a cui partecipano, precisando nell'oggetto della polizza che < trattasi di cauzione provvisoria per la partecipazione a "Oggetto gara – Lotto n. 1 (CIG _____), Lotto n.2 (CIG _____), Lotto n.3 (CIG _____), Lotto n.4 (CIG _____ ecc. , specificando le gare a cui si intende partecipare.

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto di maggiore importo*, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in tema di riduzioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo SA e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura "validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara".

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

5. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;

6. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;

7. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, (comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022) *“La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/impresesp_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;

4. avere validità per *almeno 180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5. prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (**scansione di documento cartaceo**) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

Art.10 SOPRALLUOGO:

non obbligatorio

Art.11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 *Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021* pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-> o successiva delibera;

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti:

per un importopari ad € 35,00 per i lotti n°1 - 3 e pari ad € 20,00 per ognuno dei lotti n°2-4-5-6-7-8

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art.12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

ATTENZIONE Essendo una procedura telematica divisa in lotti (gare) di tipo 'plico unico offerte distinte', uno stesso operatore economico può presentare domanda di partecipazione o offerta in differenti forme giuridiche, come singolo partecipante oppure in RT con altri operatori, per le diverse gare della tornata. Lo stesso operatore può pertanto registrarsi nella tornata come singolo per partecipare ad alcune gare e come mandatario di RT per partecipare ad altre. E' possibile anche che l'operatore sia presente nella tornata solo come mandatario di una o più RT e non come singolo.

Qualsiasi sia la forma di partecipazione, vale comunque il vincolo che l'operatore partecipi ai singoli lotti di gara al più una volta, ovvero in un'unica forma.

Pertanto, sono assolutamente da evitare da parte dei concorrenti registrazioni uniche per partecipare in diverse forme giuridiche a più gare della stessa tornata (come ad es. registrarsi unicamente alla tornata in qualità di raggruppamento di imprese e contemporaneamente partecipare in una gara come singolo, e in un'altra gara come mandatario del raggruppamento) in quanto il sistema permette la partecipazione per le diverse gare sia come singolo sia come mandatario di RT, quindi è permessa la doppia o tripla registrazione.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- a. **Busta telematica A** – Documentazione amministrativa;
- b. **Busta telematica B** – Offerta Tecnica
- c. **Busta telematica C** – Offerta economica.

La documentazione amministrativa da inviare telematicamente relativa alla tornata di gare **DEVE ESSERE UNICA** per tutte le gare a cui si intende partecipare e deve essere inserita nella busta "**A- Documentazione Amministrativa**".

Le Offerte Tecniche relative ad ogni singolo lotto, devono essere inserite, **a pena di esclusione**, ciascuna in una diversa busta virtuale "**B – Offerta Tecnica**".

Le Offerte Economiche relative ad ogni singolo lotto, devono essere inserite, **a pena di esclusione**, ciascuna in una diversa busta virtuale "**C – Offerta Economica**".

Il contenuto di ciascuna delle buste virtuali è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/08/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al **paragrafo 1.**

N.B. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In questo caso è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la copia del documento d'identità del dichiarante, ai sensi del combinato disposto delle seguenti norme:

- art. 65, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in sigla CAD);
- art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici).

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica a video e all'indirizzo PEC registrato sulla piattaforma del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o dichiarazioni integrative o sostitutive, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art.14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER CIASCUN LOTTO A CUI SI PARTECIPA

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (**Mod. 1**);
- DGUE (Documento di gara unico europeo -modello MIT);
- eventuali dichiarazioni ulteriori (**Mod. 2**_avvalimento)

La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante .

La busta virtuale **A** contiene la Domanda di partecipazione e le Dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato. **Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato.pdf, denominati <Denominazione Concorrente_Indice/Istanza/ecc.> ed essere sottoscritti con firma digitale.**

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta in lingua italiana **in bollo** (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate), compilando l'apposito modulo (**Mod. 1.domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso. Nel mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche le dichiarazioni integrative relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che non sono presenti nel DGUE; (Il modello è stato predisposto con l'indicazione di CIASCUN LOTTO, in modo da essere utilizzato per tutte le gare a cui si partecipa avendo cura di **croettare la/e gara/e di interesse**).

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale e necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da piu coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

➤ dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo SA;
- b. se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo SA nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo SA privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo SA, oppure se l'organo SA è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00;

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa, inoltre, quanto segue:

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, si avvarrà della procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, pertanto si raccomanda di specificare l'assolvimento dell'imposta dovuta nel modello abbreviato di istanza contenuto nella Busta C dell'offerta economica (come descritto al successivo paragrafo)

14.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente [eventualmente, per ciascuna gara se i criteri di selezione sono diversi] il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche - messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato :

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, – anche barrando direttamente la sezione «α» - in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Mod. 2_ dichiarazioni avvalimento, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – **(Tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello Mod. 1_ domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative).**

(Eventuali) Dichiarazioni che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice: nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione.** In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Nota Bene

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

Con riferimento alle ipotesi previste dall' art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 co.1 del d.lgs. n. 50/2016 l'operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 e ss.mm.ii..**

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante precedente ai sensi dell'art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) **l'operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante.

A tal proposito si rinvia alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n.1008 dell'11.10.2017 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione” e successivi aggiornamenti).

Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 4 del presente disciplinare;
- b) la sezione C ai punti 1a) e 13) per dichiarare il possesso dei requisiti inerenti le lavorazioni inferiori a Euro 150.000,00 eventualmente richieste dal presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale eventualmente richiesti nel presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo SA e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente - utilizzando preferibilmente il **Mod. 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative** predisposto dalla Stazione Appaltante - rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, SA di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacche per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5.** dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Patto di Integrità, allegato alla documentazione di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- 6.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8.** dichiara di aver preso visione dei luoghi;
- 9.** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento;

11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

12. dichiara l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e di essere consapevole che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il documento attestante il versamento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli

Si precisa quanto segue:

NOTA BENE. Ciascuna ausiliaria rende le proprie dichiarazioni integrative, allegandole al proprio DGUE. (si veda a tal proposito il Mod. 2).

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (**da presentarsi per ciascun lotto a cui si intende partecipare**); in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

14. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno, nei soli casi previsti dalla legge, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

15. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

16. Patto di integrità allegato (**Mod. A.2**) (di cui all'art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Il modello viene predisposto con l'indicazione di ciascuna gara facente parte della tornata in oggetto, in modo da rendere possibile il suo utilizzo per tutte le gare a cui si partecipa avendo cura di **croccettare la/e gara/e di interesse.**

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

17. [in caso di concordato con continuità aziendale] relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

18. Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00.

N.B. Indipendentemente dal numero delle gare a cui si partecipa detta attestazione di pagamento sarà unica, poiché ciascuna impresa potrà rimanere aggiudicataria di un solo lotto, e dovrà quindi essere scansionata in formato PDF ed allegata all'istanza unica;

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

-mediante il pagamento tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare]

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara. Nella compilazione del modello F23 si invitano i concorrenti ad attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. Ufficio o Ente inserire **TD2** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Cosenza nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Cosenza – nel campo 11. Codice Tributo inserire **456T** nel campo 10. Estremi dell'atto o del Documento inserire anno e **Codice gara.....** – nel campo 12. Descrizione lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare" scegliere il campo Altri casi.

Oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo una dichiarazione di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo, caricarla nella piattaforma telematica tra i documenti a base di gara, **debitamente annullato e con dichiarazione relativa all'istanza per la gara a cui si partecipa; in questo caso necessita di sottoscrizione digitale.**

N.B. In caso di raggruppamenti di imprese, qualora venga presentata un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo, l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero raggruppamento. Mentre, dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza;

19. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per il concorrente partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- c) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- d) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- e) dichiarazione attestante:
 - 2 l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 3 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - 4 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo SA che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo SA, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo SA privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo SA, ovvero, se l'organo SA è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA "B"

La busta tecnica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, ed essere strutturata in una relazione descrittiva per ciascun criterio di gara avente natura qualitativa e suscettibile di valutazione discrezionale e tabellare elencati nella tabella di cui al successivo **punto 17**, nel dettaglio:

Criterio 1

Nel criterio 1 è richiesta all'operatore economico la descrizione ed esplicazione pertinente l'organizzazione e la rapidità degli interventi manutentivi urgenti, mediante proposte sulle risorse operative, sulla composizione delle squadre operative, sulla reperibilità ed organizzazione per il rispetto dei tempi di pronto intervento. Sarà considerata migliore quell'offerta che illustri nel modo più appropriato e completo i modi ed i sistemi organizzativi che il concorrente propone per assicurare il rispetto dei tempi di attivazione e di quanto previsto all'art. 10 e art. all'art. 15 del capitolato speciale di appalto.

Il materiale prodotto per questo criterio dovrà essere composto da una relazione e schede tecniche edovrà essere redatto su cartelle di formato A4, ovvero A3, compilate in carattere "TIME NEW ROMAN" di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata. Il numero massimo di cartelle è pari a n. 5(cinque) cartelle in formato "A4" e n. 5(cinque) cartelle A3, ognuna stampata su una sola facciata.

Criterio 2

Nel criterio 2 è richiesta specifica illustrazione sul numero di interventi aggiuntivi per la cura del verde mediante proposta intervento per taglio erba periodico, potatura siepi e alberi presenti nelle aree di competenza degli istituti scolastici. L'offerta tecnica è stata strutturata con criteri tabellari (on/off) graduati basati sul numero di interventi aggiuntivi garantiti. In sede di offerta per l'Accordo Quadro non dovrà essere presentata alcuna documentazione, ma dovrà essere individuata l'opzione eventualmente garantita.

La comprova del requisito avverrà in fase di esecuzione dei singoli Appalti specifici.

Criterio 3

Nel criterio 3 è richiesta specifica proposta sul numero di ispezioni negli istituti di competenza, con indicazione dei lavori eseguiti e le proposte di interventi manutentivi ordinari e straordinari. L'offerta tecnica è stata strutturata con criteri tabellari (on/off) graduati basati sul numero di ispezioni negli istituti di competenza mediante vigilanza costante sulla manutenzione attraverso report periodici sulle criticità rilevate utilizzando ispezioni visive, termocamera, analisi sonica tramite battitura manuale sugli elementi interni (intonaci soffitti, controsoffitti ecc.) ed esterni (intonaci cornicioni, pareti esterne e rivestimenti ecc.).

L'attività dovrà essere supervisionata e/o indicata dai tecnici dell'Ente al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi. In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle

attività dell'Istituzione Scolastica, potrà essere richiesto di erogare le prestazioni e i servizi oggetto del presente criterio anche in orario extra-scolastico ovvero nei giorni festivi e prefestivi.

In sede di offerta per l'Accordo Quadro non dovrà essere presentata alcuna documentazione, ma dovrà essere individuata l'opzione eventualmente garantita. La comprova del requisito avverrà in fase di esecuzione dei singoli Appalti specifici.

Criterio 4

Nel criterio 4 è richiesto all'operatore economico di garantire specifiche modalità operative di gestione del cantiere. Il punteggio è graduato come successivamente riportato per il sub criterio 4.1 - Numero dei cantieri garantiti in contemporanea.

Si richiede all'operatore economico il numero di cantieri in cui è in grado di garantire l'esecuzione contemporanea dei lavori.

In sede di offerta per l'Accordo Quadro non dovrà essere presentata alcuna documentazione, ma dovrà essere individuata l'opzione eventualmente garantita. La comprova del requisito avverrà in fase di esecuzione dei singoli Appalti specifici.

Nota: atteso che ai fini del presente affidamento sono stati previsti subcriteri aventi natura qualitativa tanto suscettibili di valutazione discrezionale, quanto non suscettibili di valutazione discrezionale - cd. automatici - si rappresenta, avuto riguardo per quanto previsto dalla Deliberazione A.N.AC. 12/6/2019 n. 558 e confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, che il Portale gare è stato sviluppato, a salvaguardia dei principi di trasparenza e di imparzialità, in modo da non consentire la conoscibilità della documentazione e delle dichiarazioni inerenti i criteri automatici, prima che la Commissione Giudicatrice abbia esaminato e formalizzato la valutazione della documentazione inerente gli elementi di valutazione suscettibili di valutazione discrezionale.

Si precisa che la documentazione che compone l'offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l'esclusione del concorrente.

Nell'ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. In mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006. Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato agli atti di gara. Si specifica che dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione 32 della offerta tecnica – con le stesse modalità di seguito previste per la sottoscrizione della offerta economica a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto, costituendone elemento essenziale, tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nell'offerta

Art. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C - OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" presente al seguente link https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

NOTA BENE Nella piattaforma telematica è stata impostata la richiesta di inserire nella busta virtuale “C_Offerta economica”, anche un modello relativo all’istanza di partecipazione in versione abbreviata rispetto a quello già inserito nella busta “A_documentazione amministrativa” (Mod. 1_Istanza di partecipazione versione abbreviata), con indicazione dell’assolvimento del bollo, e la copia del documento inerente il PASSOE (per le successive verifiche dei requisiti su AVCPASS).

Quanto sopra evidenziato, in considerazione che nella presente procedura si attiverà la procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del Codice, pertanto, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Il seggio di gara deve essere in grado di identificare correttamente il concorrente, al fine di verificare fin da subito:

- la corretta sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei concorrenti ed in specifico che in caso di concorrente con idoneità pluri-soggettiva, idoneamente descritta nell’istanza di partecipazione (Mod 1_domanda/Istanza di partecipazione), tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario abbiano sottoscritto l’offerta ai sensi dell’art 48 comma 8 secondo periodo del Codice;
- il rispetto del divieto di partecipazione di cui al comma 7 dell’art 48 del Codice;
- il rispetto dei divieti di cui all’art 89 comma 7 del Codice in caso di avvalimento;

La busta “C – Offerta economica”, distinta per lotto, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica presentata sul portale mediante l’inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma.

La piattaforma genera automaticamente per ogni singola gara il “Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step richiesti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo “Presentazione offerte telematiche” al paragrafo 4.4. e successivi sub (In caso di raggruppamento si veda il paragrafo 4.4.1.1.1).

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente nell’offerta economica deve indicare, a pena esclusione, i propri costi aziendali¹ concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e i propri costi della manodopera, determinati in base alla reale capacità organizzativa d’impresa nell’ambito del presente appalto.

N.B. Il costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell’offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

Ai sensi dell’art.48 co. 8 del Codice, l’offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di società amministrata da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

Art. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E FORMULA DI CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato. Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (massimo 70 punti) e quantitativi (massimo 30 punti), come specificati in dettaglio nel presente punto.

Si rappresenta che non è prevista alcuna soglia di sbarramento e che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l’offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.

Elementi di valutazione dell’offerta per ciascun LOTTO:

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I criteri e i pesi successivamente descritti sono valevoli per tutti i lotti dell’Accordo Quadro.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o della mancata offerta, di quanto specificamente richiesto.

Tali punteggi sono attribuiti on/off o graduati, a seconda dei sub criteri, per garantire una differenziazione delle offerte.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	sub	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI “D”	PUNTI “T” ON/OFF O GRADUATI
1	Organizzazione e rapidità degli interventi manutentivi urgenti	30		Risorse operative proposte, composizione delle squadre operative, reperibilità e organizzazione per il rispetto dei tempi di pronto intervento. Sarà considerata migliore quell’offerta che illustri nel modo più appropriato e completo i modi ed i sistemi organizzativi che il concorrente propone per assicurare il rispetto dei tempi di attivazione e di quanto previsto all’art. 10 e art. all’art. 15 del capitolato speciale di appalto.	30	0

2	Cura del verde con taglio erba periodico, potatura siepi e alberi presenti nelle aree di competenza degli istituti scolastici	15		Numero di taglio erba e potatura previsti per ogni anno scolastico, smaltimento del materiale di risulta dei tagli, pulizia aree.	0	15 max
				a) 3 per annualità		15
				b) 2 per annualità		5
3	Report periodico su ispezioni negli istituti di competenza con indicazione dei lavori eseguiti e proposte di interventi manutentivi ordinari e straordinari	10	3.1	Ispezioni e Controlli negli Istituti di competenza con vigilanza e sorveglianza costante sulla manutenzione attraverso report periodici sulle criticità rilevate utilizzando ispezioni visive, termocamera, analisi sonora tramite battitura manuale sugli elementi interni (intonaci soffitti, controsoffitti ecc.) ed esterni (intonaci cornicioni, pareti esterne e rivestimenti ecc.) sotto la supervisione e/o indicazione dei tecnici dell'Ente.	0	10 max
				a) 3 ispezioni per annualità		10
				b) 2 ispezioni per annualità		8
4	GESTIONE DEI CANTIERI	15	4.1	Numero di cantieri in cui si garantisce la contemporanea esecuzione dei lavori oltre i due minimi richiesti. Il punteggio è graduato, non cumulabile, come di seguito definito.	0	15 max
				a) tre cantieri oltre i due minimi richiesti		15
				b) due cantieri oltre i due minimi richiesti		10
				c) un cantiere oltre i due minimi richiesti		5
TOTALE		70			30	40

Data la natura dell'Accordo quadro di manutenzioni, caratterizzato dall'indeterminatezza e generalità dei parametri (lavorazioni, luoghi di esecuzione, etc), l'offerta tecnica è stata strutturata con criteri tabellari (on/off) graduati, per indirizzare gli operatori economici verso adeguati standard di qualità con richieste migliorative sul piano tecnico/organizzativo valevoli per qualsiasi Appalto specifico, e con criteri che permettono invece la gradazione del punteggio, al fine di garantire la progettualità delle imprese nella gestione dei cantieri.

I criteri di selezione premiano gli operatori economici che garantiscono una gestione del cantiere ottimale per le caratteristiche dell'appalto, andando evidentemente ad incidere sulla qualità del servizio reso alla PA.

Criterio – Offerta economica – Fino a 30 punti complessivi

Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al quale andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, secondo quanto indicato per ciascun LOTTO.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[sottocriterio];

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, secondo quanto di seguito stabilito:

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nei seguenti modi:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione – criterio 1 aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, per ciascun criterio/subcriterio dianzi riportato, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione – criteri 2 -3 e 4 aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale, attribuendo:

1) nel caso di concorrente con identità individuale, il coefficiente 1 se sussiste l'indicazione in merito alle relative opzioni di interventi taglio erba/ispezioni/cantieri in esame, ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste;

2) nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il coefficiente 1 se ciascun soggetto partecipante al raggruppamento indica le relative opzioni di interventi taglio erba/ispezioni/cantieri in esame, ed il coefficiente 0 in caso contrario;

c) Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, riferiti al prezzo offerto, il punteggio sarà calcolato il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato, applicando la seguente formula:

Formula “bilineare”

C_i (per $A_i \leq A$ soglia) = $X (A_i / A$ soglia)

C_i (per $A_i > A$ soglia) = $X + (1,00 - X) [(A_i - A$ soglia) / (A max – A soglia)]

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,70$

A max = valore del ribasso più conveniente

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale **criterio 1**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	da 0,81 fino a 1,00
Buono	da 0,61 fino a 0,80
Sufficiente	da 0,41 fino a 0,60
Insufficiente	da 0,21 fino a 0,40

Molto insufficiente da 0,00 fino a 0,20

In particolare:

- a. È da intendersi MOLTO INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, un'offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- c. È da intendersi SUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, un'offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- d. È da intendersi BUONA, in relazione al singolo elemento di valutazione, un'offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
- e. È da intendersi OTTIMA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Si conferma, da ultimo, che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criterio 1), come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.

Art. 18 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI E MECCANISMO DI AGGIUDICAZIONE

Il concorrente che intenda partecipare a più LOTTI è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, aggregazioni di imprese di rete/GEIE sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il concorrente partecipa. Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi/ imprese di rete/GEIE, in caso di partecipazione a più di un LOTTO, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, i soggetti raggruppati/consorziati/raggruppandi/consorziandi/aggregandi/aggregati potranno assumere, nei diversi Lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni LOTTO delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

Si precisa che, pur potendo essere presentate offerte per più di un Lotto ed anche per tutti i Lotti, ciascun operatore economico non potrà aggiudicarsi più di un LOTTO e, pertanto, in tal caso, le eventuali ulteriori offerte non verranno valutate nei restanti LOTTI. Tale scelta è motivata dall'esigenza di favorire la concorrenza, consentendo a più operatori economici di rendersi affidatari dei servizi oggetto di gara. L'esclusione di operatori economici aggiudicatari di un LOTTO dalla partecipazione alla valutazione degli altri LOTTI avverrà solamente nell'ipotesi in cui gli altri Lotti presentino offerte, senza considerare le offerte che andrebbero escluse. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare un LOTTO anche in presenza di una sola offerta valida. L'aggiudicazione avverrà LOTTO per LOTTO, partendo dal LOTTO n. 1 (uno) e proseguendo in ordine numerico con i LOTTI successivi fino al LOTTO n. 8.

Si precisa che la Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà la medesima per tutti i LOTTI.

Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa, oppure entro il successivo giorno.

La prima seduta è fissata per il giorno 01/09/2022 alle ore 15.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta **inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice**, prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, pertanto si procederà direttamente all'attività di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura ai relativi file) delle buste "B" e "C" contenenti l'offerta Tecnica e successivamente di quella Economica.

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

1. procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste "Offerte Tecniche" al fine di verificarne la conformità a quanto richiesto al precedente punto 15;

2. In una o più sedute riservate, procederà all'apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi per il LOTTO di riferimento, e alla valutazione delle offerte tecniche con l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (**criterio 1**), secondo le modalità illustrate nel presente Disciplinare.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione cd. automatici (criteri 2-3 e 4) aventi natura qualitativa, ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale, saranno assegnati, secondo quanto precisato nella nota al precedente punto 17, solo successivamente alla attribuzione dei punteggi inerenti agli elementi suscettibili di valutazione discrezionale, non essendo fino ad allora accessibile la relativa documentazione telematica prodotta dai concorrenti.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa (criterio – offerta economica) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche per il LOTTO di riferimento, in seduta telematica dal Presidente della Commissione - seduta la cui ora e data è comunicata, per ciascun LOTTO, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara attraverso il Portale.

In quella sede, una volta aperte le buste contenenti i suddetti criteri, la commissione di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti per ciascun LOTTO, secondo il meccanismo illustrato nel presente Disciplinare.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall'organo all'uopo individuato dalla stazione appaltante stessa ai sensi della normativa vigente. Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (prezzo) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; in caso contrario, trova comunque applicazione l'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.lgs. 50/2016). La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti. Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione. La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Art. 19 COMMISSIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in modalità telematica.

La Commissione di gara verrà nominata dal dirigente della SUA.CS, così per come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS.

I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016.

La SA si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica dovessero risultare uguali si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 97, commi 1 e 4 e seguenti., del D.Lgs. 50/2016. All'esito del procedimento di verifica, Il RUP dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all'offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell'articolo 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 17.

Art. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante (la SA) procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. art. 97, comma 5, lett. d).

L'Ente appaltante (SA), previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, laddove ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio dei lavori.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sarà a cura dell'Appaltatore, prima della stipula del Contratto di appalto, la redazione di tutti gli elaborati necessari atti a rendere esecutiva la proposta migliorativa, tale da consentirne il controllo all'Ente Appaltante, per tramite la direzione lavori.

Come già enunciato al punto 3 del presente disciplinare di gara, è prevista la possibilità della consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora la loro esecuzione anticipata sia necessaria al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'edificio.

Art. 21. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 ago-sto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di in-casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'Appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti al procedimento instaurato da questo bando saranno trattati, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Reg. (UE) 2016/679, e pertanto, il trattamento dei dati personali risponderà ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura, e quindi per fini di natura istituzionale, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire tali finalità. Il trattamento dei dati forniti e/o comunque raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il del SA, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

Art. 23. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Organo competente per tutte le questioni relative la procedura di gara e le procedure di ricorso è il Foro di Cosenza.

Art. 24. RUP dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'ing. **Emilio Iantorno**.

Art. 25 ACCESSO GLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

A) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

B) in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;

C) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

ALTRE INFORMAZIONI:

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata a: **Dott.ssa Luisa Barberio** tel. 0984/814547 mail: lbarberio@provincia.cs.it;

Cosenza, 28/07/2022

IL DIRIGENTE
(documento firmato digitalmente)
Avv. Giovanni De Rose